

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1628

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni

Seduta del 4 settembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scopo di agevolare quanto più è possibile la esportazione dei prodotti italiani, in vista del particolare momento dei traffici con l'estero, e per rendere più tempestiva l'applicazione delle misure in tal senso già adottate dal Ministero del commercio con l'estero, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge riguardante gli incarichi che il Ministero stesso può conferire all'Istituto nazionale per il commercio estero nonché la erogazione di anticipi su contributi concessi dal Ministero ad Istituti, Enti ed Associazioni per iniziative concernenti lo sviluppo delle esportazioni di prodotti italiani.

La materia è attualmente regolata, rispettivamente, dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8 e dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

Per quanto riguarda i compiti che il Ministero del commercio con l'estero può attribuire all'I.C.E. nel campo dei traffici con l'estero, al fine di meglio chiarire il disposto enunciato nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1946, n. 8 e di eliminare qual-

siasi dubbio al riguardo, con l'articolo 1 dell'unito schema di disegno di legge si prevede che il Ministero del commercio con l'estero può conferire — con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292, — all'Istituto Nazionale per il commercio estero tutti quegli incarichi che a suo giudizio ritiene opportuno realizzare specie in relazione alla urgenza e tempestività che deve accompagnare ogni azione di *promotion*.

Con l'articolo 2 del presente schema di disegno di legge si modificano le disposizioni previste dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1083, riguardanti l'erogazione di anticipi per contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero ad Istituti, Enti ed Associazioni per iniziative concernenti lo sviluppo delle esportazioni italiane.

In base alla disposizione contenuta nell'articolo 2 della predetta legge n. 1083, per i contributi concessi agli Istituti ed Enti interessati a fronte delle spese relative alla realizzazione di iniziative in favore delle esportazioni italiane (partecipazione a fiere e mostre all'estero, redazione e stampa di pubblicazioni, ecc.) dietro richiesta degli Istituti ed Enti viene concesso l'anticipo pari ai due

terzi del contributo elargito. Ovviamente il pagamento di tale anticipo avviene solo dopo la registrazione da parte della Corte dei conti del decreto ministeriale relativo alla concessione del contributo.

In questo lasso di tempo e successivamente, per le spese che superano i due terzi, gli Istituti ed Enti a cui è stato concesso il contributo, sono costretti ad anticipare, ricorrendo alle normali operazioni bancarie, le spese relative alla organizzazione delle varie iniziative, spese che sono anche considerevoli.

Al fine di sollevare gli Istituti ed Enti da questa disagiata situazione, con l'articolo 2 del presente schema di disegno di legge, si autorizza il Ministero del commercio con l'estero a corrispondere — a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 — una somma non superiore ai quattro quinti anziché pari ai due terzi dell'intero ammontare del contributo.

L'attuazione di tale disposizione non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero, nei limiti della sua competenza, può conferire — con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 — all'Istituto nazionale per il commercio estero, oltre i compiti citati nell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, anche tutti quegli altri incarichi, che a suo giudizio ritiene opportuno ai fini di promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane.

ART. 2.

Il Ministero del commercio con l'estero, nel caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, è autorizzato a corrispondere immediatamente una somma non superiore ai quattro quinti dell'intero ammontare del contributo, mentre la rimanenza sarà erogata previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.